

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 38 DEL 18 OTTOBRE 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **BONUS QUOTAZIONE PMI**

Fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le istanze per accedere al credito d'imposta 2024 sulle spese di consulenza per le quotazioni delle PMI, agevolazione prorogata al 31 dicembre 2024. In questa scheda il riepilogo dell'agevolazione.

- **BONUS NATALE 100 EURO**

Grazie al "Decreto Omnibus" è stata disposta l'erogazione, da parte dei datori di lavoro – in qualità di sostituti d'imposta – di un bonus una tantum pari a 100 euro. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina, proponendo un utile fac-simile per la richiesta.

- **LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2024**

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.02.2024 è stato approvato il modello 770/2024, che i sostituti d'imposta devono utilizzare al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche (CU) e che deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2023.

- **GENERAZIONE TERRA: DOMANDE DAL 30 OTTOBRE 2024**

Con un comunicato stampa, ISMEA ha informato della pubblicazione delle regole per la misura Generazione Terra che finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Le domande possono essere presentate dal 30 ottobre sul portale ISMEA.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 18.10.2024 AL 01.11.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi: spetta per l'acquisto con rent to buy?

Con la [Risposta a interpello n 198](#) del 10 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di "rent to buy". Secondo l'amministrazione gli investimenti in rent to buy sono esclusi dal bonus 4.0, infatti i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.

In particolare, non è possibile fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il contratto di "rent to buy" se tali beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo della stessa Società in base al contratto di "rent to buy" e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

Con la [Risposta interpello n 199 del 10 ottobre](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico. La ONLUS esercente attività sociosanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina per le RSA

1. può beneficiare dell'agevolazione: fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" o "ristrutturazione urbanistica"), il limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro va moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare».
2. è irrilevante l'eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso immobile B/1, B/2 o D/4, sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.

Decreto flussi 2025 pubblicato in Gazzetta

E' stato pubblicato il decreto legge 145 2024 in tema di gestione dei flussi migratori in Italia, che intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni. Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Vediamo di seguito le novità:

- ◆ introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi, prorogabile, per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità. Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.



- ◆ Previsto un percorso di accompagnamento tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica.
- ◆ Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.
- ◆ i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l'accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili. Tuttavia, l'accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione.
- ◆ Prevista la facilitazione per il lavoro stagionale per cui la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote dei prossimi decreti flussi.
- ◆ Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato. Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.
- ◆ Quota di 10mila ingressi extra per servizi di assistenza familiare (badanti)

Nautica da diporto sostenibile: aiuti per motori elettrici

Publicato il [Decreto interministeriale](#) con criteri, modalità e procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla **sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica**. Con un comunicato il MIMIT sintetizza che le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, prevedendo un importo concedibile fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e fino a 50.000 euro nel caso di impresa. Con successivo provvedimento saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Progetto Rete: voucher da 10.000€ per ogni stagista

Il Progetto Rete offre alle imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti diplomati e laureati un voucher di 10mila euro mentre questi ultimi hanno l'opportunità di acquisire competenze professionali e orientarsi nel mercato del lavoro. Possono partecipare le imprese italiane, con almeno 30 dipendenti, e ospitare fino a tre stagisti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presso le loro sedi in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea. Per ogni stagista formato, l'impresa riceverà da Invitalia un voucher di 10.000 euro, al termine dei sei mesi di stage.

La call è aperta fino alle ore 17.00 dell'8 novembre 2024 e le imprese interessate possono presentare la [propria domanda](#) sulla piattaforma accessibile dal sito rete.giovani2030.it.

Una volta selezionata, l'impresa avrà la possibilità di gestire autonomamente la selezione e la contrattualizzazione dei candidati. Tutte le domande verranno considerate, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.

CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27



E' stato firmato l'8 ottobre 2024, il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali, in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027. Ecco le principali novità:

- ◆ aumento economico a regime pari a 200 euro complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranches di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima di 35 euro a dicembre 2026.
- ◆ dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori, il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell'infortunio non sul lavoro, il miglioramento economico per i congedi maternità, paternità e parentali.
- ◆ Aggiornamento della classificazione del personale del settore terme,
- ◆ introduzione della figura della Garante di parità,
- ◆ nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.


La rivalutazione delle pensioni 2025

Nel 2025 è prevista una rivalutazione delle pensioni dell'1,6%, secondo i dati forniti dall'ISTAT sulla base dell'andamento dell'inflazione nel 2023. L'aumento sarà applicato con la rivalutazione piena per le pensioni più basse e percentuali decrescenti per quelle più elevate. In dettaglio:

- ◆ Pensioni fino a circa 2.100 euro lordi riceveranno la rivalutazione completa dell'1,6%. Ad esempio, una pensione di 1.000 euro vedrà un aumento di circa 16 euro al mese.
- ◆ Pensioni tra 2.100 e 2.600 euro circa: l'aumento sarà circa l'1,44% dell'assegno
- ◆ Pensioni tra 2.600 e 3.100 euro: riceveranno l'1,2% dell'importo della pensione
- ◆ Pensioni oltre 3.100 euro: riceveranno lo 0,8% della cifra attualmente pagata da INPS.

Concludiamo informando che sull'app IO della pubblica amministrazione è possibile, per i lavoratori dipendenti, visualizzare notifiche di ricezione delle comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo. In particolare:



- ◆ **al momento della ricezione da parte di INPS di un certificato telematico di malattia inviato dai medici**, ai lavoratori verrà inviata una **comunicazione che conferma la ricezione del certificato**, con l'invito ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici", così da verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato
- ◆ **nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo**, ai lavoratori viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo" per **consultare l'esito della visita**.



BONUS QUOTAZIONE PMI

Fino al **31 marzo 2025** è possibile presentare le istanze per accedere al **credito d'imposta 2024** sulle spese di consulenza per le quotazioni delle PMI, agevolazione prorogata **al 31 dicembre 2024**.

In questa scheda il riepilogo dell'agevolazione.

BONUS QUOTAZIONE PMI													
PREMESSA	<p>Il credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018¹ e regolato dal DM del 23 aprile 2018, che ha definito le modalità e i criteri di concessione.</p> <p> Dopo successive proroghe, con il "DL Proroghe n. 215/2023"² è stata prevista la proroga della misura ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell'anno 2024, per i quali è possibile chiedere un tax credit pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.</p> <p>La possibilità di inviare le domande è aperta dallo scorso 1° ottobre e sarà disponibile fino al 31 marzo 2025.</p> <div style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; margin-right: 20px;">PRESENTAZIONE DOMANDE</div>  <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">dal 1.10.2024 al 31.3.2025</div></div>												
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare dell'agevolazione le PMI, come definite dalla raccomandazione UE 2003/361/CE ovvero:</p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Unità lavorative- anno</th><th>Totale ricavi</th><th>Totale attivo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Medie imprese</td><td>< 250</td><td>≤ € 50 milioni</td><td>≤ € 43 milioni</td></tr><tr><td>Piccole imprese</td><td>< 50</td><td>≤ € 10 milioni</td><td>≤ € 10 milioni</td></tr></tbody></table> <p>Le PMI beneficiarie devono rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ essere costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;◆ operare nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento;◆ sostenere i costi di consulenza dall'1.1.2018 al 31 dicembre 2024;◆ presentare domanda di ammissione alla quotazione;◆ ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31.12.2024;	Categoria	Unità lavorative- anno	Totale ricavi	Totale attivo	Medie imprese	< 250	≤ € 50 milioni	≤ € 43 milioni	Piccole imprese	< 50	≤ € 10 milioni	≤ € 10 milioni
Categoria	Unità lavorative- anno	Totale ricavi	Totale attivo										
Medie imprese	< 250	≤ € 50 milioni	≤ € 43 milioni										
Piccole imprese	< 50	≤ € 10 milioni	≤ € 10 milioni										

¹ articolo 1, commi 89-92 della legge n. 205/2017

² convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; ◆ essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; ◆ non essere "in difficoltà" secondo in parametri di cui al Reg Ue 651/2014. 																
<p>MISURA AGEVOLAZIONE E ATTIVITA' AMMISSIBILI</p>	<p>Come anticipato, il credito d'imposta può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino a un importo massimo di 500.000 euro³, ◆ nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza, ◆ fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2024. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ATTIVITÀ DI CONSULENZA AGEVOLABILI (ART.4 D.M. 23/4/2018)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">a</td> <td style="padding: 5px;">Attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> ◆ implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, ◆ assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, ◆ supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">b</td> <td style="padding: 5px;">Attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">c</td> <td style="padding: 5px;">Attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">d</td> <td style="padding: 5px;">Attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">e</td> <td style="padding: 5px;">Attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">f</td> <td style="padding: 5px;">Attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">g</td> <td style="padding: 5px;">Attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITÀ DI CONSULENZA AGEVOLABILI (ART.4 D.M. 23/4/2018)		a	Attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> ◆ implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, ◆ assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, ◆ supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento 	b	Attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato	c	Attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione	d	Attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria)	e	Attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche	f	Attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa	g	Attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria
ATTIVITÀ DI CONSULENZA AGEVOLABILI (ART.4 D.M. 23/4/2018)																	
a	Attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> ◆ implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, ◆ assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, ◆ supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento 																
b	Attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato																
c	Attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione																
d	Attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria)																
e	Attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche																
f	Attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa																
g	Attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria																

³ Importo innalzato dall'art. 1 co. 397 Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) rispetto al precedente limite di 200.000 euro



	<p>Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività sopra menzionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prestate da consulenti esterni⁴, persone fisiche e giuridiche, ◆ come servizi non continuativi o periodici, ◆ al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. <p>Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.</p> <p>Per beneficiare del tax credit la norma richiede l'ottenimento di un'apposita attestazione, che certifichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'effettività del sostenimento dei costi; ◆ l'ammissibilità degli stessi ai fini del credito d'imposta. <p>L'attestazione può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o ancora da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p>				
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Per le quotazioni avvenute nell'anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le domande a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.</p> <p>In particolare, i soggetti interessati presentano un'apposita istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in via telematica, all'indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it; ◆ nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, ◆ formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al DM. <p>Le istruzioni operative del MIMIT puntualizzano che l'istante è tenuto ad inviare 4 distinti file (cartelle) contenenti i documenti di seguito esplicitati.</p> <table border="1" data-bbox="469 1503 1461 1968"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1503 887 1563">FILE</th> <th data-bbox="887 1503 1461 1563">DOCUMENTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1563 887 1968"> <p>CARTELLA "A" (elementi identificativi della qualità di PMI)</p> </td> <td data-bbox="887 1563 1461 1968"> <p>Dichiarazione sostitutiva contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi dell'impresa ✓ il tipo di impresa ("autonoma", "associata" o "collegata") ✓ i parametri per il calcolo ("numero occupati ULA", "fatturato attivo", "bilancio") ✓ la categoria di riferimento ("micro", "piccola" o "media" impresa) </td> </tr> </tbody> </table>	FILE	DOCUMENTI	<p>CARTELLA "A" (elementi identificativi della qualità di PMI)</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi dell'impresa ✓ il tipo di impresa ("autonoma", "associata" o "collegata") ✓ i parametri per il calcolo ("numero occupati ULA", "fatturato attivo", "bilancio") ✓ la categoria di riferimento ("micro", "piccola" o "media" impresa)
FILE	DOCUMENTI				
<p>CARTELLA "A" (elementi identificativi della qualità di PMI)</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi dell'impresa ✓ il tipo di impresa ("autonoma", "associata" o "collegata") ✓ i parametri per il calcolo ("numero occupati ULA", "fatturato attivo", "bilancio") ✓ la categoria di riferimento ("micro", "piccola" o "media" impresa) 				

⁴ Non partecipano alla determinazione dell'agevolazione, invece, le spese relative ad attività di consulenza prestate da **soggetti giuridici collegati** all'impresa beneficiaria



	<p>CARTELLA "B" (ammontare costi agevolabili complessivamente sostenuti nell'annualità di riferimento per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione contabile).</p>	<p>Attestazione dei costi ammissibili che deve espressamente esplicitare che i costi sono stati ritenuti conformi alla disposizione normativa</p>
	<p>CARTELLA "C" (delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)</p>	<p>Per certificare l'avvenuta quotazione può essere prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il "documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato"; 2) l'"avviso di avvenuta quotazione" emesso dal medesimo soggetto gestore.
	<p>CARTELLA "D" (dichiarazioni antimafia)</p>	<p>La dichiarazione antimafia ("dichiarazione madre") deve essere resa, con allegata copia del documento di identità - dal legale rappresentante dell'impresa e deve specificare generalità, CF e ruolo dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ componenti del Consiglio di amministrazione ✓ componenti del collegio sindacale (titolari e supplenti) ✓ componenti dell'organo di vigilanza ✓ procuratori <p>Ognuno dei soggetti citati nella "dichiarazione madre" deve, a sua volta, rendere personalmente la dichiarazione sui familiari conviventi allegando copia del documento di identità.</p>
<p>Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. determina la percentuale massima del credito d'imposta 2. e comunica alle Pmi il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante. 		





UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- ◆ **a decorrere dal 10° giorno** lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione;
- ◆ esclusivamente in compensazione nel modello F24 da presentare esclusivamente per **via telematica**, utilizzando il **codice tributo "6901"**,

Il credito di imposta in commento:

- ◆ **non applica il limite massimo di compensazione** dei crediti da quadro RU di **250.000 euro**; né il limite massimo annuo delle compensazioni in F24 pari a **2 milioni di euro**
- ◆ **non concorre alla formazione del reddito**, né della base imponibile IRAP.



BONUS NATALE 100 EURO


Grazie al c.d. “Decreto Omnibus” è stata disposta l’erogazione, da parte dei **datori di lavoro** – in qualità di sostituti d’imposta – di un **bonus** una tantum pari a **100 euro**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS NATALE 100 EURO					
PREMESSA	<p>Il D.L. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”)⁵ prevede” l’introduzione di un’indennità una tantum pari a 100,00 euro, il c.d. “bonus Natale”.</p> <p>In generale, la somma, spettante previa richiesta del dipendente, è subordinata al possesso di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, oltre ad essere riproporzionata in virtù dei periodi lavorati nel corso dell’anno d’imposta corrente: a seguito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con cui il dipendente attesta il possesso dei suddetti requisiti), il datore di lavoro procede al riconoscimento del bonus in busta paga, salvo poi recuperarlo direttamente in F24, utilizzando il codice tributo che sarà opportunamente comunicato dall’Agenzia Entrate con apposita risoluzione.</p> <p>Il bonus 100,00 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.</p> <p>Dopo la conversione in legge del Decreto “Omnibus” l’Agenzia Entrate è intervenuta con la circolare n. 19/E del 10.10.2024 al fine di fornire le istruzioni operative necessarie al riconoscimento del contributo.</p>				
A CHI SPETTA IL BONUS 100 EURO?	<p>Il bonus 100,00 è riservato ai soli titolari di un reddito di lavoro dipendente a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).</p> <p>Sono escluse, pertanto le altre tipologie reddituali come, ad esempio, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.</p>				
I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER AVERE DIRITTO AL BONUS	<p>Il contributo una tantum è riservato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e1eef6; text-align: center; vertical-align: top;">a)</td> <td>Aver totalizzato, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6; text-align: center; vertical-align: top;">b)</td> <td> <p>Avere</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR ovvero,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto “monogenitoriale” come individuato dall’art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito</p> </td> </tr> </tbody> </table>	a)	Aver totalizzato, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro	b)	<p>Avere</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR ovvero,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto “monogenitoriale” come individuato dall’art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito</p>
a)	Aver totalizzato, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro				
b)	<p>Avere</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR ovvero,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto “monogenitoriale” come individuato dall’art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito</p>				

⁵ contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, numero 143.



	<p>sussiste qualora, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'altro genitore è deceduto; ✓ l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; ✓ il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) ovvero è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). <p>Le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso⁶</p> <p>c) Avere un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore (ad esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate) di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR</p>
<p>REDDITO DI RIFERIMENTO</p>	<p>Con riguardo al requisito reddituale, si precisa che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del cosiddetto "reddito di riferimento", dove si tiene conto:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario⁷ per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE⁸, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva⁹.</i></p> </div> <p>Lo stesso DL 113/2024 include (articolo 2-bis, comma 3) nel calcolo del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del bonus ulteriori importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero¹⁰ ◆ Regime speciale per i lavoratori impatriati¹¹ ◆ Regime speciale per i lavoratori impatriati¹² ◆ Nuovo regime speciale per lavoratori impatriati¹³ <p> Da notare che lo stesso reddito complessivo è assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.</p>
<p>FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO</p>	<p>Per poter essere considerati a carico ai fini fiscali, è necessario che il familiare (coniuge / figlio) sia titolare di un reddito personale non superiore (ciascuno) a</p>

⁶ in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della Legge 76/2016

⁷ articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 16

⁸ Art 1 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

⁹ di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197


¹⁰ Art.44, comma 1, D-L 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122

¹¹ Articolo 16, Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 147

¹² Art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 30 aprile 2019, numero 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, numero 58

¹³ Articolo 5, Decreto legislativo 27 dicembre 2023, numero 209



	<p>2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La soglia descritta passa a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni¹⁴.</p> <p>Se nel corso dell'anno viene superata la soglia reddituale di 2.840,51 / 4.000,00 euro il familiare non può essere considerato a carico nemmeno parzialmente. Infatti, le citate soglie sono fissate con riguardo all'intero periodo d'imposta.</p> <p>Per il calcolo dei limiti di reddito si deve tener conto delle somme che rientrano nel reddito complessivo rilevante ai fini fiscali cui vanno aggiunti:</p> <table border="1" data-bbox="448 600 1457 909"> <tr> <td>i canoni di locazione tassati con la cedolare secca</td> </tr> <tr> <td>il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario</td> </tr> <tr> <td>la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)</td> </tr> <tr> <td>le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa</td> </tr> </table>	i canoni di locazione tassati con la cedolare secca	il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario	la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)	le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa
i canoni di locazione tassati con la cedolare secca					
il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario					
la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)					
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa					
<p>CAPIENZA FISCALE</p>	<p>In merito al requisito della capienza fiscale, per la legittima spettanza del bonus è necessario la verifica della capienza dell'imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente) rispetto alla detrazione riconosciuta per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d'imposta 2024.</p> <p>In poche parole, sono esclusi dalla misura coloro che generano un'Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, che non eccede l'importo della detrazione fiscale per attività di lavoro.</p>				
<p>COME SI CALCOLA L'IMPORTO SPETTANTE</p>	<p>La somma spettante a titolo di bonus 100,00 euro è riproporzionata nell'importo in funzione dei periodi di lavoro totalizzati dal dipendente nell'anno 2024.</p> <p>Il calcolo dell'importo da riconoscere al lavoratore dipendente avviene considerando i giorni per i quali si ha diritto alla retribuzione.</p> <p>In nessun caso dev'essere effettuata una riduzione del bonus in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).</p> <p> In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, le giornate comprese in periodi contemporanei devono essere considerate una sola volta.</p> <p>Nel numero di giorni rilevanti per la detrazione, si assumono non solo i periodi di effettivo svolgimento dell'attività ma, altresì festività, riposi settimanali, ecc.</p> <p>Fanno eccezione i periodi per i quali non spetta la retribuzione, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aspettativa non retribuita; ◆ Permessi non retribuiti; ◆ Assenza ingiustificata o non retribuita; ◆ non in forza in azienda a seguito di assunzione o cessazione. 				


¹⁴ Il requisito dell'età non superiore a 24 anni è rispettato a patto che sussista anche per una sola parte dell'anno: pertanto, il limite ordinario di 2.840,51 euro torna rilevante nel momento in cui il figlio compie 25 anni.




	<p>I contribuenti che nel periodo d'imposta non possono far valere 365 giorni di produzione del reddito hanno diritto a un importo a titolo di detrazione fiscale riparametrato come segue:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>(detrazione annua calcolata in base all'articolo 13, comma 1, TUIR / 365) * giorni di detrazione maturati nell'anno.</p></div>
<p>COME E QUANDO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?</p>	<p>Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ovvero dei soli figli in caso di nucleo familiare "monogenitoriale".</p> <p>La somma riconosciuta in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità è recuperata dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione.</p> <p>Con apposita risoluzione l'Agenzia Entrate renderà noto il codice tributo da utilizzare in F24 per la compensazione.</p> <p>Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica, in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto, la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non dovuta, provvede al recupero del relativo importo.</p>
<p>DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO</p>	<p>Il lavoratore dipendente, al fine di ottenere il bonus, è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta (datore di lavoro), a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>RISORSE UTILI</p><p>FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DIPENDENTE BONUS 100 EURO</p></div> <p>Se, nel corso dell'anno 2024, il dipendente ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del contributo spettante.</p> <p>Qualora il dipendente abbia più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dall'interessato.</p> <p>A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni prestati presso gli altri datori di lavoro.</p>





	 <p>Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.</p>
IL BONUS IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI	<p>Ferma restando la modalità di erogazione del bonus in busta paga, la somma spettante è rideterminata in dichiarazione dei redditi.</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore, pur avendo diritto al bonus abbia percepito redditi non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza lo stesso può ottenere l'indennità direttamente in dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.</p> <p>Al tempo stesso, il lavoratore dipendente che, in possesso dei requisiti, ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024.</p> <p>Qualora il dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.</p>



LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2024

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.02.2024 è stato approvato il **modello 770/2024**, che i **sostituti d'imposta** devono utilizzare al fine di **comunicare i dati non inclusi** nelle **Certificazioni Uniche** (CU) e che deve essere **inviato** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.10.2023**.

LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2024	
COMPOSIZIONE DEL MODELLO	<p>Il modello viene utilizzato per comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati;◆ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;◆ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico¹⁵;◆ locazioni brevi inserite all'interno della Certificazione Unica (CU)¹⁶;◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi¹⁷;◆ somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;◆ somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza. <p>L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la CU e, se richiesto, la Certificazione degli utili (modello CUPE) nei diversi termini previsti a tal fine¹⁸.</p>
SUDDIVISIONE	<p>È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV ed SX relativi alle ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ redditi di lavoro dipendente ed assimilati;◆ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;◆ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico già presenti nel quadro SY;◆ locazioni brevi inserite all'interno della CU;◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.


¹⁵ art. 25 del D.L. 78/2010.

¹⁶ art. 4 del D.L. 50/2017.

¹⁷ art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

¹⁸ dall'art. 4 del [D.P.R. 322/1998](#).



	 <p>Tale facoltà è riconosciuta sempreché siano state trasmesse sia certificazioni concernenti i dati di lavoro dipendente ed assimilati, sia certificazioni dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché, qualora richiesto, il modello CUPE.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO 770	<p>Sono tenuti a presentare il modello 770/2024 i sogetti che nel 2023 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/1973¹⁹ e del D.P.R. 42/1988²⁰.</p> <p>Tali soggetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;◆ gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;◆ le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali²¹ e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;◆ le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;◆ i Trust;◆ i condomini;◆ le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;◆ le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;◆ le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;◆ le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;◆ le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;◆ i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);◆ le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

¹⁹ ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29.

²⁰ art. 33, comma 4.

²¹ istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le persone fisiche che esercitano arti e professioni; ◆ le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute²²; ◆ i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto. <p>Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770/2024 i seguenti soggetti i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari²³; ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sui dividendi²⁴; ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997 nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir; ◆ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs 461/1997; ◆ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2023; ◆ sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
<p>NOVITÀ DEL QUADRO SX</p>	<p>Nel quadro SX vanno indicati i dati riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – modello 770/2023 – e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite modello F24²⁵ entro la data di presentazione di questa dichiarazione; ◆ dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 <p>Quest'anno nel quadro SX al rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023²⁶. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.</p>
<p>NOVITÀ DEL QUADRO SH</p>	<p>Il quadro SH è destinato ad accogliere i redditi di capitale, i premi e le vincite, i proventi delle accettazioni bancarie, i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.</p> <p>Il quadro era presente anche nei modelli 770 degli anni scorsi, ma da quest'anno, per i premi riconosciuti ai lavoratori sportivi²⁷ si rende necessaria la compilazione del Prospetto G presente nel quadro SH.</p>
<p>QUADRI ST ED SV</p>	<p>Con riferimento ai quadri ST e SV, per la compilazione dei singoli righe, da campo 1 "Periodo di riferimento" a campo 14 "Data di versamento", risultano confermate le istruzioni degli anni scorsi.</p>

²² ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973.

²³ di cui al D.Lgs 239/1996.

²⁴ ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

²⁵ ai sensi del D.Lgs 241/1997.

²⁶ di cui all'art. 39-bis D.L. 48/2023.

²⁷ art. 30 del D.P.R. 00/1973 in forza del comma 6-quater, art. 36 del suddetto decreto legislativo di riforma.





Per quanto riguarda il **campo 10 "Note"** si fa notare che ai tradizionali codici alfabetici identificativi di particolari situazioni di versamento delle ritenute operate si sono aggiunti **tre codici numerici** (1, 2 e 3) volti a segnalare **ipotesi sospensive** che hanno interessato **ritenute e trattenute** operate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, il cui **versamento** (per effetto della sospensione) è stato **effettuato** in via **differita** rispetto all'ordinaria scadenza ma comunque, **integralmente**, entro il suddetto periodo d'imposta.

Codice 1	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 01.05.2023 e il 31.08.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 01.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana , indicati nell'Allegato 1 del D.L. 61/2023
Codice 2	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 02.11.2023 e il 17.12.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 02.11.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato , indicati nell'Allegato A del D.L. 145/2023
Codice 3	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 04.07.2023 e il 31.07.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 04.07.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023



GENERAZIONE TERRA: DOMANDE DAL 30 OTTOBRE

INTRODUZIONE

Con un comunicato stampa, ISMEA ha informato della pubblicazione delle regole per [Generazione Terra 2024](#).

La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono **ampliare la superficie della propria azienda agricola** ovvero **avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura**, in qualità di capo azienda.

L'intervento finanziario prevede fino a :

1. 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
2. 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo.

Le domande possono essere **presentate dal 30 ottobre** sul portale ISMEA

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE


1. Chi sono i **beneficiari** della misura?
2. In che **cosa consiste la misura**?
3. Quali sono le **modalità di accesso alla misura**?
4. Quando **si presentano le domande**?
5. Qual è la **struttura dell'operazione**?
6. In caso di necessità a **chi ci si può rivolgere**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.1. In generale, i soggetti beneficiari della misura Generazione Terra 2024 sono:

CATEGORIA	INIZIATIVA AGEVOLABILE
<p>Giovani imprenditori agricoli (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda) che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda, cittadini dell'Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni.</p> <p>ISMEA interviene anche in favore di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, ◆ società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. <p> In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.</p>	<p>a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,</p> <p>b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>Giovani startupper con esperienza (GSE) per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) giovani (età non superiore a 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), b) cittadini dell'Unione Europea c) residenti in Italia da almeno due anni, d) iscritti per almeno due anni nel quinquennio precedente con un numero complessivo di giorni non inferiore a 102, alla data di presentazione della domanda a: <ol style="list-style-type: none"> 1. INPS in qualità di coadiuvante agricolo, 2. gestione separata INPS in qualità di collaboratore, 3. gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro, impiegato agricolo o operaio agricolo, 4. gestione separata ENPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici, e 5. EPAP per i dottori agronomi e forestali. 	<p>acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.</p>



<p>Giovani startupper con titolo (GST) ancorché privi di esperienza in campo agrario, per</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Giovani: età non superiore a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda b) cittadini dell'Unione Europea e c) residenti in Italia da almeno due anni, d) non ancora imprenditori agricoli e) che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio: <ul style="list-style-type: none"> a. diploma rilasciato da istituto tecnico agrario e professionale per l'agricoltura, oppure b. diploma di laurea triennale o magistrale. 	<p>acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come chiarito nella [guida ISMEA della misura](#), il Giovane startupper dovrà presentare la domanda di accesso alla misura in qualità di

- a) titolare di impresa agricola individuale o di
- b) rappresentante legale di società agricola costituita da non più di sei mesi

In alternativa, dovrà impegnarsi a costituire tale soggetto giuridico entro i tre mesi successivi alla determinazione di concessione del finanziamento.

In nessun caso, il Giovane startupper potrà chiedere l'accesso allo strumento per una impresa agricola individuale o per una società agricola costituite da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

D.2 IN CHE COSA CONSISTE LA MISURA?

R.2. In generale, **la misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni**. Attenzione va prestata al fatto che il valore massimo del finanziamento è proposto in:

1.500.000 euro	Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza
500.000	Giovani startupper con titolo

Come chiarito, **nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte** od altre voci analoghe.

Per l'attuazione degli interventi fondiari, [ISMEA](#) stanZIA

1. **35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Centro-nord** (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria),
2. **35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Sud-isole** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
3. **10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper con titolo**



D.3 QUALI SONO LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA MISURA?

R.3. Per accedere alla misura, il richiedente **deve presentare la domanda esclusivamente in via telematica**, utilizzando la modulistica disponibile sul [portale ISMEA](#).

I documenti che devono essere presentati ai fini della domanda sono:

1	Domanda di finanziamento per l'accesso allo strumento,
2	Offerta e consenso alla vendita da parte del/dei venditori, contenente la specifica dei terreni oggetto di acquisto
3	Business Plan, con indicazione dei dati aziendali prospettici di natura economica e finanziaria
4	Relazione notarile ventennale al fine di accertare l'assenza di formalità pregiudizievoli sul fondo oggetto di acquisto
5	Certificato di destinazione urbanistica del fondo oggetto di acquisto, per la verifica della destinazione agricola dello stesso

L'Utente, per presentare la domanda deve:


1. accreditarsi al [portale dedicato ISMEA](#). Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).
2. compilare e presentare la domanda tramite il portale <http://portale.ismea.it>

In seguito alla presentazione della domanda, **il sistema restituisce all'Utente il codice progetto**.

L'Utente riceve all'indirizzo PEC che ha fornito in fase di compilazione, la **comunicazione di avvenuta presentazione della domanda**, corredata **dall'indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo**.

D.4. QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE?

R.4. L'**accredito**, la **compilazione** e la **presentazione delle domande** possono essere effettuati a partire **dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024 fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024²⁸**.



²⁸ Come indicato da ISMEA, ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00



L'accesso alla misura avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione della disponibilità **fino a esaurimento della dotazione finanziaria**, pertanto, le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

D.5. QUAL È LA STRUTTURA DELL'OPERAZIONE?

R.5 Come indicato nelle istruzioni ISMEA, la misura consiste in alternativa:

1. nell'acquisto di un terreno da parte di ISMEA, e nella successiva assegnazione con Patto di Riservato Dominio (PRD) del medesimo terreno al richiedente. In questa fase, il richiedente assumerà l'impegno di rimborsare la somma dovuta a ISMEA entro un termine tra i quindici ed i trenta anni, oppure
2. nella concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un terreno da parte del richiedente.

Il beneficiario dell'operazione dovrà

- a) liquidare direttamente, in unica soluzione, il 50% degli oneri notarili dovuti, nel caso di operazioni assistite da patto di riservato dominio, per gli atti di acquisto e di riassegnazione del terreno.
- b) sostenere integralmente gli oneri notarili, in caso di finanziamento.

È previsto anche un rimborso spese forfettario pari a 500 euro per le attività di stima del terreno.

Si segnala che a garanzia dell'operazione ISMEA mantiene la proprietà del terreno mediante l'iscrizione di Patto di riservato dominio.

D.6 IN CASO DI NECESSITA' A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE?

R.6. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica.

TELEFONO	+39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260
ORARI	lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00 martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30

Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: urp@ismae.it.



Come indicato sul sito ISMEA per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.

PRASSI DELLA SETTIMANA



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 387400 del 15 ottobre 2024](#)

Approvato il **modello di comunicazione** per la fruizione del **credito d'imposta** di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli **investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023** dalle **imprese del settore agricolo** e di quello della **pesca e dell'acquacoltura**, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

- ◆ [Modello – CIM 23 Agricoltura](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 50/E del 17 ottobre 2024](#)

Concordato preventivo biennale - Versamento, mediante **modello F24**, dell'imposta sostitutiva in regime di ravvedimento - articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 200 dell'11.10.2024 alla n. 205 del 16.10.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 18.10.2024 AL 01.11.2024

Venerdì **25 ottobre 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di settembre**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel terzo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Venerdì **25 ottobre 2024**

Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta, ovvero **solo se l'integrazione** comporta a favore del contribuente un **maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Termine ultimo per la **presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023** per le **Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (**termine prorogato** dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del 15 ottobre).

Ultimo giorno utile per la presentazione del **modello Redditi precompilato** e per inviare il **modello Redditi correttivo del 730** (da inviare se dopo aver inviato il 730 il contribuente si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato).

Ultimo giorno utile per la presentazione di **Redditi aggiuntivo del 730 precompilato inviato** (frontespizio e i quadri RM, ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni, RS, RT e RU).



	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi con quadro LM e Concordato Preventivo.
Giovedì 31 ottobre 2024	Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al periodo d'imposta 2023 per i Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare , esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (termine prorogato dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del precedente termine del 15 ottobre). Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare , devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in luogo del quindicesimo giorno del decimo mese (11° mese per i soggetti ai quali è applicabile la norma transitoria ex art. 11, comma 2, D.lgs. n. 1/2024).
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli eredi delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 giugno 2024 , devono presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Giovedì 31 ottobre 2024	I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della quarta rata trimestrale del canone RAI (18,62 a rata per l'anno 2024 in quanto per l'anno 2024, l'importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro, articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre , con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione



mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a settembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **settembre 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.



Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ **l'app IO**, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **sogetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero **l'IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione



dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 3° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 **entro il 31 ottobre 2024**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **terzo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <https://www.adm.gov.it>.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno per accedere alla procedura di **riversamento spontaneo**, di **regolarizzare, senza addebito di sanzioni** ed interessi, **degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, **prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021**, convertito dalla L. 215/2021.

La sanatoria riguarda i **crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022**.

La scadenza per la **presentazione della domanda** di accesso alla procedura di sanatoria è stata **prorogata al 31 ottobre 2024** (in luogo del 30 giugno, scadenza già precedentemente posticipata con il collegato alla Legge di Bilancio 2024). Il **versamento dell'importo** della regolarizzazione, **tramite modello F24**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi**



giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese precedente**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Termine ultimo per la presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari** relativa all'anno 2023 - **Mod. "770/2024 Redditi 2023"**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. **L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili**. Ricordiamo che con [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 04.03.2024 n. 13](#) viene chiarito che tenuto conto che **i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale"** sono **utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale**, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 **le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024** (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") **possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024** (termine di presentazione del Modello 770).

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio dell'istanza per la richiesta del **contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%**. **L'istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate** e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.



Giovedì **31 ottobre 2024**

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), è **riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda.

Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare **domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2024**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali, accedendo al seguente [servizio](#).

Giovedì **31 ottobre 2024**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2024** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il **mod. IVA TR**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/10/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

